



COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

1° SETTORE OPERATIVO
AA.GG. AFFARI LEGALI E RISORSE UMANE

Determina Dirigenziale n. 3 del 15/01/2019

Oggetto: *Concessione permessi di cui alla L. 104/92.*

IL CAPO SETTORE

- Vista l'istanza del dipendente OMISSIS, dipendente comunale in servizio a tempo determinato, profilo professionale categoria "A1", acquisita al protocollo generale in data 31.12.2018 sotto il n. 24156, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla fruizione dei permessi di cui al comma 3° dell'art.33 della Legge 5.2.1992, n.104, come successivamente integrato con l'art.20 della legge 8.3.2000, n. 53 che ha esteso i permessi anche ai parenti non conviventi, per potere assistere il proprio padre inabile con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, quindi, in situazione di grave handicap;
- Vista la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap operante presso l'ASL di Bronte, con cui attesta che il Sig. OMISSIS, nato a OMISSIS e ivi residente in Via OMISSIS, è portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3);
- Rilevato che l'istante ha esplicitamente dichiarato che il padre Sig. OMISSIS non trovasi ricoverato a tempo pieno in istituti di assistenza;
- Vista la dichiarazione con la quale il dipendente Sig. OMISSIS, con riferimento alla Circolare n. N. 133 emanata dall'INPS in data 17/07/2000, ha dichiarato sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza al proprio padre;
- Che i propri congiunti OMISSIS in qualità di coniuge non è in grado di prestare assistenza in quando ha superato il 65° anno di età, OMISSIS e OMISSIS hanno rinunciato a usufruire delle agevolazioni della L. 104/92 nominando il Sig. OMISSIS referente esclusivo per l'assistenza del congiunto OMISSIS;
- Preso atto che ricorrono i presupposti voluti dalla legge 5.2.1992, n.104 come successivamente modificata ed integrata dalla legge 8.3.2000, n.53 ;
- Vista la Circolare n. N. 133 emanata dall'INPS in data 17/07/2000 emanata dall'INPS;
- Visto il comma 1 dell'art.33 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

DETERMINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono ripetute nel presente dispositivo, di autorizzare il dipendente Sig. OMISSIS, con contratto a tempo determinato parziale (24 ore settimanali), categoria "A1", a fruire dei permessi retribuiti previsti dal 3° comma dell'art.33 della Legge 5.2.1992, n.104 successivamente integrato con l'art.20 della legge 8.3.2000, n.53 nel limite di giorni uno mensile, con contratto part-time verticale, fruibili anche in maniera continuativa, o di 14 ore mensili fino al 31/12/2019 data di scadenza contrattuale;
2. Di impegnare il dipendente a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che possa determinare il venir meno dei requisiti prescritti per la fruizione dei permessi e che in difetto, potranno essere applicate le sanzioni del caso;
3. Che tali permessi vengano preventivamente concordati con il Capo Settore;
4. Disporre la notifica del presente provvedimento al dipendente interessato, all'Ufficio del Personale per gli adempimenti consequenziali e all'Albo Pretorio per la pubblicazione.

Dott. Salvatore Salmeri